

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che modifica la direttiva 74/651/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale all'interno della Comunità

(88/663/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 74/651/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/349/CEE ⁽⁵⁾, prevede che, ogni due anni, e per la prima volta al massimo entro il 31 ottobre 1987, il Consiglio, deliberando secondo le procedure previste in materia dal trattato, proceda all'adattamento degli importi delle franchigie di cui al paragrafo 2, lettera d) ed al paragrafo 2 bis del suddetto articolo, in modo da mantenerne il loro valore reale;

considerando che, secondo l'inchiesta effettuata dalla Commissione, la media ponderata dell'aumento dell'indice dei prezzi negli Stati membri è dell'11,3% per il periodo dal 1° ottobre 1985 al 31 dicembre 1988;

considerando che è opportuno arrotondare le cifre che ne risultano;

considerando che, laddove l'adattamento della franchigia comunitaria comporti una modifica della stessa espressa in moneta nazionale inferiore al 5% o una sua riduzione, occorre consentire allo Stato membro in questione di conservare l'importo in moneta nazionale anteriore a tale modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 74/651/CEE è modificato come segue:

- a) nel paragrafo 2, lettera d), l'espressione «cento ECU» è sostituita da «centodieci ECU»;
- b) nel paragrafo 2 bis, l'espressione «77 ECU» è sostituita da «ottantacinque ECU»;
- c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Gli Stati membri possono mantenere l'importo delle franchigie in vigore se la conversione degli importi delle franchigie espresse in ecu risulta in una modifica della franchigia espressa in moneta inferiore al 5% o in una riduzione di detta franchigia.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1989.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. C 5 del 9. 1. 1988, pag. 5 e GU n. C 272 del 21. 10. 1988, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 139.

⁽³⁾ GU n. C 80 del 28. 3. 1988, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 354 del 30. 12. 1974, pag. 57.

⁽⁵⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1985, pag. 27.